

FACCIAMO ASSEMBLEA. QUINDI? Le norme che regolano la vita associativa

L'AC, nel corso della sua storia, si è data una serie di norme che regolano la vita associativa, in particolar modo la vita democratica. Ma che senso ha darsi tutte queste norme? **Le norme hanno innanzitutto un valore profetico in ordine alla libertà.** Regolare la vita associativa, l'esercizio democratico, i luoghi associativi, serve innanzitutto a liberare l'associazione dal pericolo degli individualismi e per garantire a ciascuno una serena assunzione del proprio pezzetto di responsabilità. Va considerato che le norme di cui l'associazione si è dotata non cadono dall'alto, né sono state pensate e scritte tutte insieme: sono il frutto di un discernimento che si radica nell'esperienza, nel vissuto associativo e servono a evitare storture che nel tempo si sono verificate o stavano per verificarsi.

Proviamo dunque ad illustrare in maniera sintetica le principali norme che regolano la vita associativa, senza la pretesa di entrare nel dettaglio di tutte le regole. Questa introduzione ha lo scopo principale di fornire strumenti per lo studio personale.

CHE COS'È L'ASSEMBLEA

L'assemblea è innanzitutto un luogo, il luogo dove l'AC acquista forma e corpo. L'associazione non esiste in forma astratta, è fatta di volti concreti, è fatta **“di laici che si impegnano liberamente in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con la gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa” (art.1 St.)**. L'assemblea dei soci è quindi il volto concreto dell'associazione.

Ciascun socio, aderendo all'AC, assume diritti e doveri specifici, illustrati innanzitutto dall'art. 17 dello statuto (c. 1 e 2):

Ciascun socio, con l'adesione all'Azione cattolica italiana, assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio – con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

L'adesione all'Azione cattolica italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

Troviamo illustrati in questo articolo i capisaldi della scelta democratica dell'associazione. È una scelta che parte da lontano e che nel tempo e nell'esperienza si è affinata, si è aggiornata, è stata ripensata. L'associazione e le norme che regolano l'esercizio della democraticità sono state ripensate nel tempo, proprio perché queste norme sono al servizio dell'associazione, non la ingabbiano. L'art. 17 specifica il tipo di democrazia che caratterizza l'associazione: si tratta di una democrazia rappresentativa, un po' come la nostra Repubblica. Compito specifico dell'assemblea non riguarda solo l'elezione degli organi collegiali, ma investe ciascuno nel delicato compito di discernimento circa la determinazione delle scelte fondamentali. Per compiere queste scelte, l'associazione si è dotata nel tempo di uno strumento concreto, a servizio dell'assemblea diocesana e nazionale: **il documento assembleare**.

Il documento assembleare è un documento che contiene gli obiettivi specifici che l'associazione diocesana è tenuta a perseguire nel triennio successivo. Viene redatto sotto forma di bozza dal Consiglio diocesano, per poi essere discusso ed eventualmente modificato dai Consigli parrocchiali. La bozza e le eventuali modifiche vengono discusse e votate per essere approvate dall'assemblea diocesana.

Parimenti, il documento nazionale segue un iter analogo: redatto sotto forma di bozza dal consiglio nazionale, viene discusso, modificato e approvato dall'assemblea nazionale.

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA (art. 18 c.1 St.)

Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'azione cattolica italiana sono:

- a) L'assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'associazione;
- b) Il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza, la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
- c) La presidenza, che provvede alla gestione dell'associazione nel quadro di quanto stabilito dall'assemblea e dal consiglio, secondo le rispettive competenze;
- d) Il presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

È interessante notare come le norme pongono degli specifici paletti, volti a fare in modo che nulla possa non essere pensato insieme. Tali norme liberano dal pericolo che l'idea di un singolo prevalga sul discernimento comune.

ASSOCIAZIONE DIOCESANA E ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

Le fonti: non solo lo Statuto... (art. 21 c. 1 St.)

L'associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione cattolica italiana e da un atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dal presente statuto e specificato dal suo regolamento di attuazione.

Lo Statuto prevede che ciascuna associazione diocesana deve dotarsi di un proprio atto normativo, contenente norme che regolino più nel dettaglio la vita dell'associazione diocesana e delle associazioni parrocchiali (dette anche associazioni territoriali di base / ATB).

Nel 2004 la nostra assemblea diocesana ha approvato il proprio atto normativo diocesano. Tale atto normativo è stato modificato dall'assemblea diocesana l'ultima volta nel 2022: la modifica ha riguardato l'articolo 27 comma 1 e 3.

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Art. 25. Gli organi dell'associazione parrocchiale

Gli organi dell'associazione parrocchiale sono: l'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il presidente parrocchiale.

Art. 26 l'assemblea parrocchiale

1. L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'azione cattolica italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale in via ordinaria due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni dell'Azione cattolica diocesana tenuto conto del piano pastorale della parrocchia e per la verifica del programma.

3. L'assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il consiglio parrocchiale. Le norme che regolano l'elezione del consiglio parrocchiale sono adottate e rese note dal consiglio diocesano prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive.

All'art. 26 c. 2 viene rimarcata l'importanza di convocare in maniera "ordinaria" l'assemblea parrocchiale almeno due volte l'anno, come segno di cura di un luogo associativo così importante, dove si sperimenta l'unitarietà dell'associazione, dove ci si allena a pensare insieme, a compiere delle scelte insieme e dove si matura il senso di corresponsabilità.

art. 27 il consiglio parrocchiale (articolo modificato lo scorso anno dall'assemblea diocesana)

1. il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.

i consiglieri parrocchiali da eleggere sono:

- a) in numero di tre per le associazioni territoriali fino a 29 aderenti;
 - b) in numero di quattro per le associazioni territoriali fino a 49 aderenti;
 - c) in numero di sei per le associazioni territoriali da almeno 50 aderenti con un consigliere aggiuntivo ogni ulteriori cinquanta aderenti.
2. qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.
 3. su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati, per un numero massimo di tre. tali membri hanno voto consultivo.
 4. Il consiglio parrocchiale:
 - a) Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) Cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla presidenza diocesana e dal consiglio diocesano;
 - c) È responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
 - d) Nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età;
 - e) Assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
 - f) Contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale.
 - g) Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario.

All'art. 27 c. 4 sono specificati i compiti del consiglio parrocchiale. È interessante notare come questo luogo sia innanzitutto un luogo di discernimento in ordine alla vita associativa e di traduzione pratica degli orizzonti delineati in assemblea. Il consiglio assume la responsabilità circa l'azione educativa e discerne in merito agli incarichi di responsabilità e agli incarichi educativi. L'educatore è chiamato dal consiglio, non si propone da sé, assume l'incarico educativo di anno in anno nella libertà da qualsiasi attaccamento o pretesa.

Art. 28 Il presidente parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è convocato dal presidente uscente, entro 15 giorni dall'assemblea parrocchiale elettiva, per formulare, sentito l'assistente parrocchiale, la proposta di nomina del presidente parrocchiale. Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime 2 votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del consiglio. Qualora il presidente eletto fosse già membro del consiglio, dopo la nomina del Vescovo, sarà sostituito dal primo dei non eletti del settore di appartenenza.
2. Il consiglio parrocchiale formula la proposta per la nomina del presidente parrocchiale, indicando un nominativo da proporre al Vescovo per la nomina.

All'art. 28 c. 2 è stabilito che il presidente è nominato dal Vescovo su proposta del consiglio. Il consiglio formula una proposta che, controfirmata dal parroco, viene posta nelle mani del Vescovo. Tale scelta è segno di quella stretta collaborazione con la gerarchia in cui l'AC ha scelto di vivere e operare, espressa all'art. 1 dello statuto. Ciò è ancora più evidente nelle norme che regolano l'elezione del presidente diocesano e nazionale: in quel caso il consiglio formula la proposta di una terna; sarà poi il vescovo (nel caso del presidente diocesano) o la CEI (nel caso del presidente nazionale) a scegliere il presidente all'interno della terna proposta.

3. Il presidente parrocchiale nominato dal vescovo su proposta del consiglio parrocchiale promuove e coordina l'attività del consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese; convoca e presiede l'assemblea parrocchiale; unitamente al consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il parroco; si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale con l'associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'associazione parrocchiale.

IL SENSO DELLA SCANSIONE TRIENNALE

Art. 19 c.3 St.: Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

Art. 13 St.: L'Azione cattolica italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico [...]. Il progetto formativo dell'Azione cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale.

Progetto Formativo 6.2 (capitolo sugli itinerari formativi): I contenuti di ogni itinerario formativo sono molti, unificati dal principale: il Vangelo letto nella Chiesa. Il Vangelo viene approfondito anche attraverso i catechismi e il Magistero; viene interrogato attraverso il discernimento della vita di ogni giorno e dei fatti di attualità; viene illuminato dalla testimonianza di quanti nel tempo hanno vissuto nella fedeltà ad esso.

Se gli itinerari formativi, entro cui l'associazione persegue le sue finalità, sono unificati dal Vangelo letto nella Chiesa, la liturgia diventa il cardine attorno al quale l'associazione vive e opera. La scansione triennale riprende la ciclicità degli anni liturgici. Ciò è ancora più evidente in *Sentieri di Speranza*, un testo che costituisce l'impalcatura dei nostri cammini formativi, dove è chiaramente evidenziato come gli itinerari siano scanditi dal Vangelo che la Chiesa legge nelle Domeniche dell'anno liturgico A B e C. Il brano dell'anno è tratto sempre dal Vangelo che la Chiesa legge in quell'anno liturgico (secondo Matteo, Marco o Luca).

C'è poi una seconda motivazione: la scansione triennale garantisce un sano avvicendamento negli incarichi di responsabilità, tenendo conto del limite dei due mandati consecutivi, ma costituisce anche un tempo congruo per avviare processi, sviluppare una progettualità, porsi obiettivi, programmare specifiche attenzioni e operare un'adeguata verifica.

IL VALORE METODOLOGICO DELL'ESSERE ASSOCIAZIONE

Essere associazione, darsi delle regole, provare incessantemente a camminare insieme nel rispetto e nell'accoglienza reciproca, dire di sì ad una responsabilità specifica e saper consegnarla nelle mani di qualcun altro, esserci a prescindere dalla contingenza dell'incarico specifico, provare ad ascoltare e a prendersi cura, sforzarsi nel pensare insieme senza l'ansia di dover far prevalere la propria idea, fare propri degli obiettivi comuni, che fioriscono nel discernimento comunitario, ha un grandissimo valore metodologico, perché ci educa ad essere Chiesa. Essere associazione educa alla comunione e a ciò di cui oggi si parla tanto: la sinodalità. L'Ac, in questo senso, è palestra di sinodalità.